

Dichiarazione di voto in Senato del 22 gennaio 2009 nell'ambito della discussione sul federalismo fiscale

Signora Presidente, vorrei sottoporre all'Assemblea del Senato alcune riflessioni sull'estrema rilevanza di quello che stiamo votando, su cui - ne sono certo e mi verrebbe da rivolgere una scommessa amichevole ad un certo numero di colleghi - la maggior parte di loro non è informato.

Stiamo votando la riforma dell'ordinamento della capitale in un disegno di legge sul federalismo fiscale. Ci troviamo di fronte alla conclusione, a suo modo razionale, di un processo politico che vede, cari colleghi, convergere nell'approvazione di questo disegno di legge molte convenienze, definire un compromesso di sistema, ma anche non risolvere una serie di problemi che poi saranno sottolineati nella dichiarazione di voto conclusiva del nostro Gruppo.

Il tema della capitale però è relevantissimo. L'articolo 114 della Costituzione recita: «Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento». Questa è la legge dello Stato che disciplina l'ordinamento della capitale: molti colleghi non se ne sono resi conto. Sottolineo che, tra le cose rilevanti che avvengono con questa votazione che stiamo per assumere, vi è la soppressione del Comune di Roma, la soppressione del Consiglio comunale di Roma. Ciascuno di noi in quest'Aula potrebbe ripercorrere vicende storiche (non lo faccio nei brevissimi minuti che ho a disposizione), ma non vi sfugge che è dall'anno 1100 che esiste il Comune di Roma.

Con la votazione che stiamo per assumere il Comune di Roma viene meno, così come il Consiglio comunale della capitale. Nasce un'altra istituzione che subentra attraverso una normativa che non ha la dignità di essere approvata dal Parlamento della Repubblica. Il Parlamento infatti si occupa della capitale della Repubblica e legifera sull'ordinamento della capitale della Repubblica come stabilisce la Costituzione, ma, come sintesi di un compromesso che ha riguardato le isole, le Città metropolitane e tutta una serie di materie ordinamentali totalmente estranee al federalismo fiscale, addiveniamo a regolare la materia dell'ordinamento della capitale nel disegno di legge sul federalismo fiscale.

Lo facciamo con una manovra che non è «malaccio» - lo dico esplicitamente - e contiene alcune parti positive, ma segnalo ai colleghi che, a sostegno della richiesta di stralcio avanzata dal Gruppo dell'IdV che sarà sostenuta dal Gruppo del Partito Democratico, questo compromesso tra le convenienze si configura, signora Presidente, con delle definizioni normative che - ne sono certo - la Camera dei deputati modificherà.

Quando si afferma all'articolo 22, comma 3 - quindi, in una legge della Repubblica che definisce l'ordinamento della capitale - che «Oltre a quelle spettanti al Comune di Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni amministrative» e tra queste risulta lo sviluppo economico e sociale. Non pare sia una funzione amministrativa. Alla lettera c), del comma 3, si precisa: «con particolare riferimento al settore produttivo e turistico». È questa una legge della Repubblica? Può essere definito così lo sviluppo economico della capitale?

È evidente che per infilare in questo provvedimento una normativa che risolva questo problema politico degli equilibri interni all'Assemblea, ci troviamo con una definizione che non è propria di un testo di legge e tanto meno di un testo di legge di rango adeguato al recepimento di una norma costituzionale.

Tra le funzioni amministrative, definite dall'articolo che state per votare, risulta anche: «sviluppo urbano e pianificazione territoriale». Lo sviluppo urbano è forse una funzione amministrativa?

L'intervento dei nostri colleghi, anche su sollecitazione di alcuni di noi, ha fatto sì che si modificasse la norma ancora più assurda che era stata definita prima, che si riferiva alla tutela del patrimonio culturale-storico-artistico. Considerate che è materia indisponibile per gli enti locali, come lo è per le Regioni, perché è assegnata allo Stato; peraltro anche la definizione, colleghi, di valorizzazione di beni storici, artistici ed ambientali. Una norma di quel tipo che avrebbe stabilito che l'ente locale avrebbe nella capitale la competenza, solo per fare un esempio, della valorizzazione del Quirinale.

Ho inteso riportare all'Assemblea - della cui attenzione ringrazio - una riflessione sulla qualità normativa alla quale ci siamo prestati per infilare in questo provvedimento le misure sulla capitale.

Per questo condividiamo buona parte dei temi di merito che, anche grazie alla nostra battaglia, sono stati sensibilmente modificati, anche rispetto alle incompressibili potestà legislative della Regione Lazio ed alla prospettiva testé illustrata della città metropolitana.

Riteniamo che il modo più razionale per affrontare questa materia, che è bene il Senato affronti - e come vediamo i tempi sono abbastanza maturi - sia quello di approvare oggi il disegno di legge sul federalismo fiscale, ma di approvare - mi viene da dire - come Parlamento comanda, le norme sulla capitale della Repubblica in uno specifico provvedimento che si adotti da parte della Camera e del Senato con la giusta attenzione, meditazione e - permettetemi - con una qualità adeguata alle norme di cui stiamo discutendo.